REGOLAMENTO (CE) N. 3255/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2729/88 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1990/93 [2], in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1990/93 ha introdotto modifiche tecniche al regolamento (CEE) n. 1442/88 ; che è opportuno stabilire al riguardo le necessarie modalità di applicazione e modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2729/88 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2192/93 [4] ;

considerando che, in linea di massima, è opportuno sopprimere tutte le modalità relative alle disposizioni abrogate dal Consiglio, ossia, da un lato, quelle relative al regime preferenziale di distillazione e, dall'altro, quelle relative alle maggiorazioni applicabili in precedenza quando l'abbandono riguardava tutte le superfici viticole coltivate ; che è altresì opportuno sopprimere alcune disposizioni specifiche che non sono più applicabili ;

considerando che le circostanze particolari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1442/88 riguardano innanzitutto la Grecia dove, in forza dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 605/92 [6], i produttori di uva erano esonerati dall'obbligo di dichiarazione fino alla campagna 1990/1991 ; che esse riguardano anche, in maniera più generale, i casi in cui, per ragioni connesse alle vicende dell'azienda viticola, in particolare in caso di vendita o di recente insediamento, non potevano essere disponibili tutte le dichiarazioni delle cinque campagne precedenti ;

considerando che le condizioni da stabilire ai sensi dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1442/88, relativo alla concessione di un premio complementare per gli scambi di particelle, devono indicare, in particolare, la natura degli scambi ammissibili al premio complementare, nonché la delimitazione dei perimetri viticoli ai quali si applica tale misura ;

considerando che è opportuno aggiornare l'elenco delle varietà a chicco grande che beneficiano di un premio diverso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2729/88 è così modificato :

1) L'articolo 3 è soppresso.

2) All'articolo 4, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti commi :

« Per quanto riguarda la Grecia, le dichiarazioni di raccolta da prendere in considerazione per il calcolo della media delle rese previsto all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1442/88, sono almeno quelle presentate dalla campagna 1991/1992 in poi.

Se il numero di campagne per le quali sono disponibili le dichiarazioni è inferiore a cinque, non si applica la disposizione relativa alla raccolta più abbondante e alla raccolta meno abbondante. »

3) Gli articoli 7, 8 e 9 sono soppressi.

4) L'articolo 10 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 10*

1. Per poter beneficiare di un premio complementare, lo scambio di particelle previsto dall'articolo 9 bis, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1442/88, deve essere sancito da un atto giuridico consistente :

— nella vendita della particella iniziale del richiedente,

— nell'affitto di quest'ultima per una durata minima di 18 anni.

Successivamente, non possono essere più presentate domande di premio di abbandono per tale particella.

(1) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.
(2) GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 7.
(3) GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 108.
(4) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.
(5) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.
(6) GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 24.

2. I programmi di ristrutturazione delle superfici viticole, attuati dallo Stato membro, comprendono :

— la delimitazione precisa, su scala catastale, dei perimetri viticoli all'interno dei quali si intende ragruppare e mantenere le superfici viticole per evitare la frammentazione o problemi ambientali. Le autorità competenti possono delegare tale lavoro di delimitazione ad associazioni locali a tal fine riconosciute ;

— i vitigni da preservare ;

— l'importo del premio complementare, entro il massimale previsto di 1 500 ECU/ha, in funzione di criteri qualitativi adatti al contesto locale.

3. Le misure adottate dallo Stato membro in applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono comunicate alla Commissione. »

5) All'articolo 11 bis, il paragrafo 3 è soppresso.

6) All'allegato I, sono aggiunte le seguenti varietà :

— punto 3, Grecia : « Victoria »

— punto 4, Italia : « Regina ».

7) Gli allegati II e III sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dagli abbandoni definitivi di superfici viticole effettuati per la campagna 1993/1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione